

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 20/02/2019) 15-11-2019, n. 46471

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:  
Dott. PETITTI Stefano - Presidente -  
Dott. COSTANZO Angelo - Consigliere -  
Dott. AGLIASTRO Mirella - rel. Consigliere -  
Dott. APRILE Ercole - Consigliere -  
Dott. AMOROSO Riccardo - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 11/10/2017 della Corte di appello di Lecce;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Mirella Agliastro;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CANEVELLI Paolo, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito l'avvocato (OMISSIS) del foro di Lecce in difesa della p.c., la quale si è riportata alle conclusioni scritte, che deposita, con nota spese;

udito l'avvocato (OMISSIS) del foro di Lecce per il ricorrente, il quale ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso.

Svolgimento del processo

1. La Corte di appello di Lecce con sentenza del 11/10/2017 - in difformità della sentenza del Tribunale di Lecce del 17/12/2015 che aveva assolto (OMISSIS) in relazione al reato di cui all'art. 570 c.p., comma 2 ed alla L. n. 898 del 1970, art. 12 sexies, per essersi sottratto agli obblighi di assistenza familiare nei confronti dei suoi congiunti. Reato commesso dal 2013 in permanenza - a seguito di appello dalla parte civile, (OMISSIS), riconosceva la responsabilità del (OMISSIS) predetto per il reato in contestazione e lo condannava al risarcimento dei danni in favore della predetta parte civile, da liquidarsi in separata sede, nonchè al pagamento di una provvisoria dell'ammontare di Euro 3.000,00.

Il giudice monocratico aveva escluso la responsabilità dell'imputato considerando che lo stesso, nel periodo di riferimento, aveva versato direttamente e personalmente cospicue somme per l'istruzione universitaria, vitto e alloggio delle figlie, nonché numerosi e significativi altri esborsi diretti e personali per il soddisfacimento di altre esigenze della vita quotidiana dei figli. Di conseguenza, il giudice riteneva che non potevano addebitarsi all'imputato le condizioni di asserita indigenza lamentate in quel periodo dalla denunciante la quale, ancorchè priva di reddito proprio, "avrebbe potuto evitare di porre in essere condotte depauperative risultanti dalle emergenze di causa".

La Corte di appello, accogliendo l'impugnazione della parte civile proposta ai soli fini civili, rilevava che il (OMISSIS) aveva concordato con l'ex coniuge le condizioni della separazione anche con riferimento alla misura dell'assegno da corrispondere. La Corte di appello considerava che, tenuto conto che le condizioni furono concordemente accettate dalle parti e fatte proprie dal Tribunale in sede di pronuncia di divorzio, l'unico modo che avrebbe avuto l'imputato per fare valere l'eventuale incapacità di adempiere per fatti sopravvenuti alla pronuncia del giudice, era quella di chiedere una modifica delle condizioni "permanendo immutato l'obbligo ed anche la violazione penale" fino all'accertamento da parte dell'autorità giudiziaria del fondamento delle chieste modifiche. Nè vale ad escludere il reato il fatto che l'imputato, pur non versando l'assegno dovuto aveva contribuito alle spese scolastiche dei figli ed alle spese sanitarie (che era peraltro suo obbligo, avendo assunto in sede di divorzio il suppletivo onere del 50% delle spese scolastiche, sanitarie e di vestiario dei figli e fermo l'obbligo di corrispondere l'assegno alimentare).

Di conseguenza, la sentenza di primo grado era stata riformata, riconoscendosi la responsabilità del (OMISSIS) per il reato a lui contestato ed era stata disposta la condanna al risarcimento del danno in favore delle persone offese.

2. Ricorre per cassazione (OMISSIS) per il tramite del proprio difensore di fiducia deducendo i seguenti motivi enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. c.p.p..

1) violazione di legge e falsa applicazione della legge penale ai sensi dell'art. 576 c.p.p., art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) e art. 609 c.p.p.. La Corte salentina avrebbe dovuto riconoscere l'inammissibilità dell'appello promosso dalla parte civile per la formulata richiesta di "riqualificazione del fatto reato" avanzata nell'atto di appello, per immodificabilità del giudicato penale che non era stato censurato dalla Procura Generale;

2) violazione e inosservanza di legge penale con riferimento all'art. 570 c.p., nonché alla L. n. 898 del 1970, art. 12 sexies in relazione all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e). La Corte di appello di Lecce ha ritenuto di riconoscere la responsabilità di (OMISSIS) per il solo fatto della mancata o ridotta corresponsione mensile della somma di Euro 830,00 da marzo a settembre 2013 con una riduzione di Euro 250,00 rispetto all'importo concordato di 1.080,00 Euro, senza tenere conto che il ricorrente aveva garantito anche il pagamento del collegio a Milano per uno dei figli, per un altro figlio nel 2013 aveva sostenuto i maggiori costi per la frequentazione dell'Istituto aeronautico di Lecce, oneri che non si potevano considerare spese scolastiche ordinarie;

3) violazione e falsa applicazione di legge in riferimento agli artt. 185 e 78 c.p.p. - nullità della sentenza impugnata - ultra petizione: la parte civile non avrebbe adempiuto all'obbligo di addurre elementi per sostenere la domanda risarcitoria del processo penale. Rimane invero imposta alla

parte civile la deduzione e dimostrazione del pregiudizio. La Corte di appello nella sua pronuncia, riformando la sentenza di primo grado non procede a formulare una condanna di natura sanzionatoria, ma rinvia alla separata sede per la relativa liquidazione.

Motivi della decisione

1. Il ricorso non merita accoglimento.

2. La Corte d'appello aveva sottoposto la vicenda in esame a rinnovato giudizio, ai limitati fini della decisione sull'azione civile introdotta nel processo penale. La giurisprudenza di legittimità ha stabilito che è ammissibile l'impugnazione proposta dalla parte civile avverso la sentenza di assoluzione (art. 576 c.p.p.) preordinata a chiedere l'affermazione della responsabilità dell'imputato, quale logico presupposto della condanna alle restituzioni e al risarcimento del danno, con la conseguenza che detta richiesta non può condurre ad una modifica della decisione penale, sulla quale si è formato il giudicato in mancanza dell'impugnazione del P.M., ma all'affermazione della responsabilità dell'imputato per un fatto previsto dalla legge come reato, che giustifica la condanna alle restituzioni ed al risarcimento del danno. In tale ipotesi, il giudice dell'impugnazione, dovendo decidere su una domanda civile necessariamente dipendente da un accertamento sul fatto reato e, dunque, sulla responsabilità dell'autore dell'illecito, può, seppure in via incidentale, statuire in modo difforme sul fatto oggetto dell'imputazione, ritenendolo ascrivibile al soggetto prosciolto, nel qual caso la "res iudicanda" si sdoppia, dando luogo a differenti decisioni potenzialmente in contrasto tra loro, contrasto che può rimanere interno alla giurisdizione penale oppure manifestarsi tra giudici di giurisdizioni diverse (Sez. 2, n. 5072 del 31/01/2006, P.C. in proc. Pensa, Rv. 233273).

3. Quanto al rilievo riguardante la richiesta di "riqualificazione del fatto reato" avanzata dalla p.c., in parte infondato, in parte inammissibile (per la sua generica articolazione) appare il primo motivo di ricorso. In tema di reati contro la famiglia, il delitto previsto dalla L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 12 sexies, si configura per il semplice inadempimento dell'obbligo di corresponsione dell'assegno nella misura disposta dal giudice in sede di divorzio. Nel caso in cui un genitore separato faccia mancare i mezzi di sussistenza omettendo di versare l'assegno di mantenimento, lo stesso commette un unico reato, quello previsto dal citato art. 570 c.p., con cui si sanziona penalmente un'obbligazione civile, per quanto debba trattarsi di inadempimento serio, protratto, tale da incidere sulla disponibilità dei mezzi economici che il soggetto obbligato deve fornire. La violazione meno grave (l'omissione di versamento dell'assegno di mantenimento) - per il principio di assorbimento, volto ad evitare il bis in idem sostanziale - perde la sua autonomia e viene ricompresa nella accertata sussistenza della più grave violazione della norma prevalente per severità di trattamento sanzionatorio.

Nel caso di specie, la c.d. riqualificazione giuridica impropriamente evocata nell'atto di appello non fa mutare il perimetro normativo della fattispecie entro cui la condotta illecita viene sussunta, come del resto dimostrato dall'epigrafe del capo di imputazione che richiama sia l'art. 570 c.p. sia la L. n. 898 del 1970, art. 12 sexies.

In ogni caso, il motivo di ricorso risulta espresso in termini talmente generici da sfociare nella aspecificità, perchè formulato in termini meramente enunciativi.

Per completezza di riferimenti normativi, va detto che nell'attuale regime, la novella incentrata sulla trasposizione nel codice penale - attraverso l'art. 570 bis c.p. - della L. n. 898 del 1970, art. 12 sexies

e L. n. 54 del 2006, art. 3, oggi abrogati, ha comportato una assoluta continuità normativa con i principi fissati dall'evoluzione della giurisprudenza sui temi di rilievo dell'assistenza intrafamiliare.

4. Il secondo motivo è improntato fortemente al merito. La giurisprudenza di questa Corte, in tema di reati contro la famiglia, configura l'illecito per il semplice inadempimento dell'obbligo di corresponsione dell'assegno nella misura disposta dal giudice in sede di divorzio, prescindendo dalla prova dello stato di bisogno dell'avente diritto (Sez. 6, n. 44086 del 14/10/2014, P, Rv. 260717). Per escludere la responsabilità penale, l'obbligato deve fornire prova rigorosa della sua impossibilità ad adempiere, e cioè deve versare in situazione incolpevole di assoluta indisponibilità di introiti sufficienti a soddisfare le esigenze minime di vita degli aventi diritto ed incombe sull'interessato l'onere - nel caso di specie non soddisfatto - di allegare gli elementi da cui possa desumersi tale impossibilità. Al riguardo, del tutto generiche sono le argomentazioni difensive sulle allegate condizioni economiche, ritenute inidonee a dimostrare la impossibilità di eseguire per intero la prestazione, in contraddizione con spese ad altro titolo e per esigenze diverse, pure soddisfatte dal ricorrente in favore dei figli, indice non solo di una certa disponibilità economica ma anche della scelta personale e consapevole dell'imputato del modo come destinare il proprio denaro.

Il ricorrente, a sua volta, si limita a proporre una lettura alternativa degli atti processuali, obliterando che il sindacato di legittimità sui provvedimenti giurisdizionali non può mai comportare una rivisitazione dell'iter ricostruttivo del fatto, attraverso una nuova operazione di valutazione complessiva delle emergenze processuali, finalizzata ad individuare percorsi logici alternativi diretti ad inficiare il convincimento espresso dal giudice di merito.

Inoltre, non correttamente il ricorrente circoscrive il suo inadempimento "da marzo a settembre 2013", mentre la Corte d'appello ha puntualizzato, nella sentenza di secondo grado, che "il V., a fronte della somma mensilmente dovuta di Euro 1080, da marzo a settembre 2013 aveva versato Euro 830 e da settembre 2013 in poi aveva versato la somma ancora inferiore di Euro 580"(affol. 3 sent. imp.).

5. Il terzo motivo è imperniato sul richiamo a condivisibili principi astratti svincolati dal necessario riferimento alla specificità del caso in esame, anche perchè il ricorrente ha riconosciuto che la Corte ha rinviato alla separata sede per la relativa liquidazione. Nemmeno è stato contestato l'ammontare della somma stabilita dal giudice a titolo di provvisionale.

6. In definitiva, il ricorso deve essere respinto ed il ricorrente è tenuto, a norma dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali.

7. Segue per legge altresì la condanna alla rifusione delle spese per il grado, sostenute dalla parte civile costituita ammessa al gratuito patrocinio, la cui entità separatamente liquidata, sarà corrisposta in favore dello Stato anticipatario.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà separatamente liquidata, disponendo il pagamento di tali spese in favore dello Stato.

Così deciso in Roma, il 20 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2019